

Niente esame di Stato se il tirocinio post lauream non è certificato

Prima dell'inizio delle prove dev'essere prodotta la dichiarazione sostitutiva di certificazione

Michela DAMASCO

Mercoledì 26 novembre 2014

Non è possibile **sostenere l'esame di Stato** per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile anche se l'anno di **tirocinio post lauream si conclude il giorno stesso della prova**. L'attestato di compimento della pratica professionale, infatti, deve essere prodotto **prima dell'inizio** dello svolgimento degli esami. L'ha chiarito il CNDCEC, con il Pronto Ordini n. [271/2014](#).

Innanzitutto, si ricorda che, in base all'art. 6 del DM 7 agosto 2009 n. 143, per l'accesso alla sezione A dell'albo, **due anni** di tirocinio possono essere svolti **contestualmente al biennio** di studi finalizzato al conseguimento del diploma di **laurea specialistica o magistrale**. Le condizioni per lo svolgimento di tale tirocinio sono stabilite: da una **convenzione quadro** siglata da Consiglio nazionale e Ministero dell'Istruzione; in via provvisoria, in attesa dell'adozione di tale convenzione, con **decreto ministeriale**.

L'ultima convenzione quadro firmata risale allo scorso ottobre e si è resa necessaria a seguito della **riforma** degli ordinamenti professionali. In particolare, gli artt. 9, comma 6 del DL n. 1/2012 convertito e 6, comma 4 del DPR n. 137/2012 hanno **ridotto da 36 a 18 mesi** la durata del **tirocinio** professionale, dando la possibilità di svolgere i **primi sei mesi** durante il corso di **laurea**, purché in presenza di apposita convenzione tra Ordini e Università.

Il nuovo accordo ha dunque aggiornato i contenuti della convenzione del 2010, andando a disciplinare le condizioni che consentiranno agli aspiranti commercialisti lo svolgimento del **tirocinio in concomitanza** con il **percorso formativo** e l'**esonero dalla prima prova scritta** dell'esame (si veda "[Tirocinio professionale, arriva la nuova convenzione quadro](#)" del 14 ottobre 2014).

Comunque, in base all'art. 6, comma 3 del DM n. 143/2009, per accedere all'esame per l'iscrizione nella **sezione A** dell'albo, ai sensi dell'art. 42, comma 3, lett. b) del DLgs. n. 139/2005, **almeno uno dei tre anni di tirocinio** dev'essere svolto nello **studio** di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nella sezione A, dopo il conseguimento della laurea specialistica o magistrale.

In virtù del fatto che un anno di tirocinio deve essere compiuto dopo la laurea, quindi, il **computo dei termini** va fatto non a giorni, ma **secondo il calendario**. Al riguardo, l'art. 155 c.p.c. dispone infatti che, nel computo dei termini a giorni o a ore, debbano escludersi il giorno o l'ora iniziali e che, per il computo dei termini a mesi o ad anni, si debba osservare il calendario comune.

Nel caso oggetto di quesito del CNDCEC, l'anno di tirocinio post lauream è iniziato il **20 novembre 2013**, poiché la laurea è stata conseguita il 19 novembre 2013 e, quindi, si è concluso il 20 novembre scorso, ossia il **giorno successivo al primo scritto** della seconda sessione di quest'anno. Anche se il tirocinio si concludesse il **giorno stesso** dell'inizio dell'esame, però, non cambierebbe nulla ai fini dell'ammissione, dato che – prosegue il Consiglio nazionale – l'ordinanza del MIUR n. 143 del 21 febbraio 2014 richiede ai candidati che, al momento della **presentazione** della **domanda** di ammissione, **non** abbiano **completato** il **tirocinio**, ma che comunque lo completeranno **entro** la data di **inizio** degli esami, di dichiarare nell'istanza che produrranno l'**attestato** di compimento della pratica professionale prima dell'inizio dello svolgimento degli esami.

Di conseguenza, per essere **ammessi** all'esame di Stato – chiarisce il Pronto Ordini – è richiesto che, **prima** dell'**inizio** delle **prove**, venga prodotto il **certificato di compiuto tirocinio** o, meglio, la **dichiarazione sostitutiva di certificazione**, che **non** può essere resa **prima** dell'adozione della **delibera** di compiuto tirocinio perché, solo in sede di sua adozione, viene espletata l'attività di vigilanza sull'intero periodo di praticantato, come prescritto dall'art. 11 del DM. n. 143/2009.

La delibera, infine, deve intervenire **entro 30 giorni** dalla **consegna** del **libretto**, che va depositato all'Ordine al completamento temporale del periodo di tirocinio, secondo quanto prescritto dall'art. 10, comma 3 del citato DM, cioè ogni semestre, entro il **31 gennaio** e il **31 luglio** di ciascun anno: nel caso sottoposto all'attenzione del CNDCEC, quindi, la delibera “scatta” a partire **dal 21 novembre** 2014.